

REGOLAMENTO (UE) N. 1131/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2011

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 e l'articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo.
- (2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso denominata l'Autorità) ha valutato la sicurezza dei glicosidi steviolici, estratti dalle foglie della pianta *Stevia rebaudiana* Bertoni, come dolcificante e ha espresso il suo parere il 10 marzo 2010⁽²⁾. L'Autorità ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) per i glicosidi steviolici, espressa in equivalenti steviolici, di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno. Secondo stime prudenti dell'esposizione ai glicosidi steviolici negli adulti e nei bambini, è probabile che la DGA sia superata ai livelli massimi di utilizzo proposti.
- (3) Tenendo conto delle conclusioni dell'Autorità, i richiedenti hanno presentato una revisione degli utilizzi nel settembre 2010 ed hanno chiesto all'Autorità di esaminarli. Nel gennaio 2011⁽³⁾ è stata pubblicata una dichiarazione su una nuova valutazione dell'esposizione. Nonostante la revisione degli utilizzi, le conclusioni sono state molto simili, vale a dire che la DGA può essere superata, negli adulti e nei bambini, a livelli di consumo elevati. I prodotti che contribuiscono maggiormente all'esposizione totale anticipata ai glicosidi steviolici sono le bevande analcoliche aromatizzate.

- (4) Pur prendendo in considerazione la necessità di immettere sul mercato nuovi prodotti a ridotto contenuto energetico, è opportuno autorizzare l'impiego di glicosidi steviolici come dolcificanti a livelli massimi di utilizzo appropriati. Tenendo conto del fatto che le bevande analcoliche possono contribuire in modo significativo all'assunzione di glicosidi steviolici, occorre prevedere una riduzione del livello di utilizzo per le bevande aromatizzate rispetto ai livelli di utilizzo proposti in precedenza ed esaminati dall'Autorità.
- (5) La Commissione intende chiedere ai produttori e agli utilizzatori di glicosidi steviolici di informarla sull'effettivo utilizzo dell'additivo alimentare dopo la sua autorizzazione. La Commissione metterà tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Se necessario, la Commissione chiederà all'Autorità di effettuare una nuova valutazione approfondita dell'esposizione, tenendo conto dell'uso reale di glicosidi steviolici nelle diverse sottocategorie di prodotti alimentari e del consumo dei prodotti alimentari normali al confronto con quelli a ridotto contenuto energetico.
- (6) Nel suo parere l'Autorità ha espresso la DGA per i glicosidi steviolici in equivalenti steviolici. Anche l'esposizione ai glicosidi steviolici attraverso la dieta alimentare è stata espressa in equivalenti steviolici. È quindi opportuno che anche i livelli massimi di utilizzo autorizzati siano espressi in equivalenti steviolici. I livelli massimi di glicosidi steviolici sono espressi come la somma di tutti i glicosidi steviolici menzionati nelle specifiche e possono essere convertiti in equivalenti steviolici utilizzando i fattori di conversione indicati nelle specifiche.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e né il Parlamento europeo né il Consiglio vi si sono opposti,

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ *Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to food on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive* (Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti relativo alla sicurezza dei glicosidi steviolici per gli impieghi proposti come additivo alimentare). *The EFSA Journal* (2010); 8(4):1537.

⁽³⁾ Dichiarazione dell'EFSA: *Revised exposure assessment for steviol glycosides for the proposed uses as a food additive* (Valutazione riveduta dell'esposizione ai glicosidi steviolici per gli impieghi proposti come additivo alimentare). *The EFSA Journal* (2011); 9(01):1972.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1333/2008

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2***Disposizione transitoria**

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari ⁽¹⁾, le voci relative ai glicosidi steviolici (E 960) figuranti nell'allegato II, parti B ed E, del

regolamento (CE) n. 1333/2008 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1) nella parte B2, dopo la voce E 959 è inserita la seguente voce E 960:

«E 960	Glicosidi steviolici»
--------	-----------------------

2) nella parte E, le seguenti voci E 960 sono inserite in ordine numerico nelle categorie alimentari a cui si riferiscono:

PARTE E: ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI E CONDIZIONI DEL LORO USO NELLE CATEGORIE ALIMENTARI

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
01.4	Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente				
	E 960	Glicosidi steviolici	100	(60)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
03.	Gelati				
	E 960	Glicosidi steviolici	200	(60)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
04.2.2	Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia				
	E 960	Glicosidi steviolici	100	(60)	Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
04.2.4.1	Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta				
	E 960	Glicosidi steviolici	200	(60)	Solo prodotti a ridotto valore energetico
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
04.2.5.1	Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE				
	E 960	Glicosidi steviolici	200	(60)	Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
04.2.5.2	Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE				
	E 960	Glicosidi steviolici	200	(60)	Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico
		(60): espressi in equivalenti steviolici			

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
04.2.5.3	Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi				
	E 960	Glicosidi steviolici	200	(60)	Solo prodotti da spalmare a base di frutta essiccata, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
	(60): espressi in equivalenti steviolici				
05.1	Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE				
	E 960	Glicosidi steviolici	270	(60)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
	(60): espressi in equivalenti steviolici				
05.2	Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito				
	E 960	Glicosidi steviolici	270	(60)	Solo prodotti a base di cacao o di frutta essiccata a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
	E 960	Glicosidi steviolici	330	(60)	Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta essiccata o di grassi, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
	E 960	Glicosidi steviolici	350	(60)	Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
	E 960	Glicosidi steviolici	2 000	(60)	Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti
	E 960	Glicosidi steviolici	670	(60)	Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti
	(60): espressi in equivalenti steviolici				
05.3	Gomme da masticare (chewing-gum)				
	E 960	Glicosidi steviolici	3 300	(60)	Solo senza zuccheri aggiunti
	(60): espressi in equivalenti steviolici				
05.4	Decorazioni, rivestimenti e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4				
	E 960	Glicosidi steviolici	330	(60)	Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
	E 960	Glicosidi steviolici	270	(60)	Solo prodotti a base di cacao o di frutta essiccata a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
	(60): espressi in equivalenti steviolici				

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
06.3	Cereali da colazione				
	E 960	Glicosidi steviolici	330	(60)	Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
07.2	Prodotti di panetteria fine				
	E 960	Glicosidi steviolici	330	(60)	Solo essoblaten — carta di riso commestibile
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
09.2.	Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei				
	E 960	Glicosidi steviolici	200	(60)	Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
11.4.1	Edulcoranti da tavola in forma liquida				
	E 960	Glicosidi steviolici	QS	(60)	
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
11.4.2	Edulcoranti da tavola in polvere				
	E 960	Glicosidi steviolici	QS	(60)	
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
11.4.3	Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse				
	E 960	Glicosidi steviolici	QS	(60)	
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
12.5	Zuppe, minestre e brodi				
	E 960	Glicosidi steviolici	40	(60)	Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico
		(60): espressi in equivalenti steviolici			

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
12.6	Salse				
	E 960	Glicosidi steviolici	120	(60)	Tranne le salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)
	E 960	Glicosidi steviolici	175	(60)	Solo salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
13.2	Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)				
	E 960	Glicosidi steviolici	330	(60)	
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
13.3	Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)				
	E 960	Glicosidi steviolici	270	(60)	
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
14.1.3	Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi				
	E 960	Glicosidi steviolici	100	(60)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
14.1.4	Bevande aromatizzate				
	E 960	Glicosidi steviolici	80	(60)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
14.2.1	Birra e bevande a base di malto				
	E 960	Glicosidi steviolici	70	(60)	Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol.; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
14.2.8	Altre bevande alcoliche, comprese bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 % e miscele di bevande alcoliche e analcoliche				
	E 960	Glicosidi steviolici	150	(60)	
		(60): espressi in equivalenti steviolici			

Numero della categoria	Numero E	Denominazione	Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)	Note	Restrizioni/eccezioni
15.1	Snack a base di patate, cereali, farina o amido				
	E 960	Glicosidi steviolici	20	(60)	
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
15.2	Frutta a guscio trasformata				
	E 960	Glicosidi steviolici	20	(60)	
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
16.	Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4				
	E 960	Glicosidi steviolici	100	(60)	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
17.1	Integratori alimentari in forma solida, compresse capsule, compresse e pastiglie simili				
	E 960	Glicosidi steviolici	670	(60)	
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
17.2	Integratori alimentari in forma liquida				
	E 960	Glicosidi steviolici	200	(60)	
		(60): espressi in equivalenti steviolici			
17.3	Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare				
	E 960	Glicosidi steviolici	1 800	(60)	
		(60): espressi in equivalenti steviolici			